

**N. 00325/2007 REG.ORD.**

**N. 00339/2007 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

**ha pronunciato la presente**

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 339 del 2007, proposto da:

M.G. e S., nella qualità di genitore esercenti la potestà sul figlio minore XXXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Giuliano Di Pardo, Vincenzo Fiorini, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo Avv. in Campobasso, via Garibaldi, 33;

contro

Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto Comprens. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Castelmauro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. 3070 del ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per il Molise- Ufficio Scolastico Provinciale nella parte in cui assegnava al disabile XXXXXX n. 12 ore di sostegno in luogo delle 24 ore proposte dal gruppo di lavoro nonché della nota del 28.07.07 dell'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Castelmauro con cui veniva portata a conoscenza dei genitori del disabile XXXXXX il provvedimento di cui sopra.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Regionale del Molise;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Istituto Comprens. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Castelmauro;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la decisione di limitare ad appena 12 ore settimanali il sostegno in favore del figlio dei ricorrenti, contenuta nel provvedimento impugnato, peraltro sfornita di alcuna motivazione a supporto sia del tutto illogica ed in contrasto con le indicazioni provenienti da medici specialisti, che lo tengono in cura, circa la diagnosi e gli interventi suggeriti (in particolare: insegnamento individualizzato con rapporto 1/1);

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare, con obbligo per il Dirigente del C.S.A. di Campobasso di rideterminarsi alla luce dei rilievi qui mossi.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 con l'intervento dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO